

Appalto - Responsabilità del sub-committente - Cass. n. 12465/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Appalto - Responsabilità del sub-committente ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità - Condizioni - Conoscenza del sub-appalto - Irrilevanza - Fondamento.

La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del sub-appalto costituisce una essenziale preconditione.

Corte d Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12465 del 24/06/2020 (Rv. 658114 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2087](#)

corte

cassazione

12465

2020